



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Della valle Flora**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>33</b>  | <b>08/02/2024</b> | <b>7</b>                               | <b>20</b>      |

Oggetto:

***SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PER UN PERIODO DI GIORNI SETTE (7) PER I COMUNI DI CASTELPAGANO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, FOIANO DI VAL FORTORE, S. GIORGIO LA MOLARA, S. MARCO DEI CAVOTI, PAGO VEIANO E CASTELFRANCO IN MISCANO..***

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Data registrazione  |  |
|  | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo                          |  |
|  | Data dell'invio al B.U.R.C.   |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  |  |

**PREMESSO** che:

- a) il Consiglio Regionale della Campania, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti, ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 22 novembre 2010, pubblicata sul BURC n. 77 del 24 novembre 2010 ad oggetto "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola" e la Legge Regionale n. 20 del 11 novembre 2019, pubblicata sul BURC n. 68 del 11 novembre 2019 ad oggetto: "Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania";
- b) con deliberazione n. 585 del 16.12.2020 la Giunta Regionale ha approvato la "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola", successivamente modificata con DGR n. 500 del 30.08.2023;
- c) ai sensi delle suddette deliberazioni è stabilito, tra l'altro, che:
  - c.1. per le zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola vige il rispetto del limite di 340 kg di azoto per ettaro all'anno di azoto apportato con effluenti di allevamento, inteso come quantitativo medio aziendale;
  - c.2. per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati vige il rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno di azoto apportato con effluenti di allevamento, inteso come quantitativo medio aziendale;

**TENUTO CONTO** che:

- a) come stabilito al comma 2, art. 40 del D.M n. 5046/2016, richiamato all'art. 40, comma 5 della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e s.m.i, nell'ambito del periodo di divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio (fissato in Regione Campania dalla L.R n. 14/2010 e dalla Disciplina regionale di cui alla D.G.R n. 585/2020 e s.m.i.), è stabilito un periodo di divieto continuativo di almeno 62 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio) che risulta essere il periodo in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, il ridotto assorbimento dell'azoto da parte delle colture non consentono una corretta gestione delle operazioni agronomiche;
- b) i periodi di sospensione, correlati all'andamento meteorologico, sono valutati sulla base di appositi bollettini, e possono essere concessi qualora le condizioni di praticabilità dei terreni siano tali da consentire l'utilizzazione agronomica degli effluenti e questa avvenga in presenza di appezzamenti agricoli con colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina.
- c) ai sensi della Parte 4 dell'Allegato tecnico di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i. sono stabiliti i criteri per l'emanazione della sospensione temporanea di spandimento, come di seguito riportato:

*"I Settori tecnico provinciali per l'agricoltura, su istanza ad essi avanzata da imprese agricole produttrici di effluenti di allevamento, o da loro organizzazioni rappresentative, sulla base di particolari eventi meteorologici, possono inoltrare alla struttura regionale competente UOD 50.07.06 (attualmente denominata 50.07.20) la richiesta di sospensione temporanea del divieto temporale di spandimento prevista dalla disciplina tecnica regionale. La sospensione del divieto sarà concessa previa valutazione positiva dell'istanza, tenuto conto anche delle previsioni meteorologiche ed interesserà esclusivamente appezzamenti agricoli con colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina. La sospensione, per ciascun territorio comunale interessato, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla disciplina tecnica regionale, indicherà i valori massimi di liquami da distribuire (m3 /ha) e il periodo consentito per lo spandimento. In ogni caso, la sospensione si intende automaticamente decaduta nel caso di sopravvenute precipitazioni meteoriche. È esplicitamente esclusa ogni forma di "silenzio assenso";*

**CONSIDERATE** le richieste di sospensione del divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento stabili dal DM 5046/2016, dalla L.R. n. 14/2010 e dalla DGR n. 585/2020 e s.m.i. pervenute dalla Confagricoltura e dalla Coldiretti Campania interessanti, tra gli altri, i territori comunali di **CASTELPAGANO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, FOIANO DI VAL FORTORE, S. GIORGIO LA MOLARA, S. MARCO DEI CAVOTI, PAGO VEIANO e CASTELFRANCO IN MISCANO** e inoltrate alla UOD 50.07.20;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la UOD 500720, al fine di valutare l'accoglimento della richiesta su menzionata ha effettuato un'istruttoria tecnica sulla base:

- a) della carta dei suoli della Campania disponibile presso la UOD 20 della DG 07, e pubblicata sul cloud i.TER della Regione Campania, disponibile sul portale regionale dell'Agricoltura alla pagina web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/disciplina.html>
- b) dei dati della piovosità e della temperatura minima e massima del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, (<http://centrofunzionale.regione.campania.it/>), ricavati dai sensori pluviometrici e termometrici relativi al periodo dal 1° dicembre 2023 al 5 febbraio 2024 (ultima data disponibile) prossimi ai territori comunali su citati;
- c) della stima, dai dati di cui al punto b), dell'evapotraspirazione di riferimento, conformemente al Decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 213 del 14-9-2015), "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", Allegato 1, Stima della evapotraspirazione;
- d) della differenza tra l'evapotraspirazione effettiva e la piovosità, stimata conformemente allo schema di calcolo per il bilancio idrico di cui ai Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Campania ([http://agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari\\_produzione.html](http://agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari_produzione.html));

**CONSIDERATO**, altresì, che, sulla base della suddetta istruttoria tecnica, è stato stimato il contenuto idrico dei suoli che risultano, al termine del periodo esaminato, in condizioni di parziale deficit di acqua disponibile, anche in quelli con maggiore ritenzione idrica;

**TENUTO CONTO** che, come stabilito al comma 2, art. 40 del D.M n. 5046/2016, richiamato all'art. 40, comma 5 della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e s.m.i, **è stato rispettato il periodo di divieto continuativo di spandimento di almeno 62 giorni** (1° dicembre-31 gennaio) nell'ambito del periodo di divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio (fissato in Regione Campania dalla L.R n. 14/2010 e dalla Disciplina regionale di cui alla D.G.R n. 585/2020 e s.m.i.);

**VISTO** il Bollettino Meteo del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania (<http://centrofunzionale.regione.campania.it/>),

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra riportato, di valutare positivamente l'istanza succitata **per i territori comunali di CASTELPAGANO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, FOIANO DI VAL FORTORE, S. GIORGIO LA MOLARA, S. MARCO DEI CAVOTI, PAGO VEIANO e CASTELFRANCO IN MISCANO** e pertanto:

- a) di concedere una sospensione di **sette (7) giorni** al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici, con inizio a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione via PEC **ai suddetti Comuni** del presente atto, fermo restando tutto quanto altro previsto dalla Legge regionale n. 14/2010, dalla Legge regionale n. 20/2019 e dalla "Disciplina tecnica regionale" di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i.;
- b) che durante tale sospensione si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - i. **l'azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
  - ii. **il volume massimo di reflui** che è possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto **non deve superare 5 metri cubi a ettaro** (inferiore al 10% del deficit idrico dei suoli alla data del 1° febbraio u.s. ), e comunque con **apporti di azoto che non superiori a 60 kg di azoto a ettaro** come desumibile dalla Comunicazione di cui al precedente punto i), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all'anno distribuibile in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
  - iii. interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica, di cui al punto i), con presenza di colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina e tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d'azione;
  - iv. siano puntualmente registrati nell'apposito "Registro delle operazioni colturali";
  - v. siano sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
  - vi. siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;

- vii. il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale, abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui alla Disciplina regionale;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari incaricati della U.O.D. 50.07.20 e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. medesima

## D E C R E T A

per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato e confermato, e visto che, come stabilito al comma 2, art. 40 del D.M n. 5046/2016, richiamato all'art. 40, comma 5 della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e s.m.i., è stato rispettato il periodo di divieto continuativo di spandimento di almeno 62 giorni (1° dicembre-31 gennaio) nell'ambito del periodo di divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio (fissato in Regione Campania dalla L.R n. 14/2010 e dalla Disciplina regionale di cui alla D.G.R n. 585/2020 e s.m.i.);

- 1) di valutare positivamente l'istanza di Confagricoltura e di Coldiretti Campania per i Comuni di Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti e Pago Veiano e di concedere, fermo restando quant'altro previsto dalla legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010, dalla legge regionale n. 20 dell'11 novembre 2019 e dalla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i., **una sospensione di sette (7) giorni** al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici ai Comuni di **CASTELPAGANO, CIRCELLO, COLLE SANNITA, FOIANO DI VAL FORTORE, S. GIORGIO LA MOLARA, S. MARCO DEI CAVOTI, PAGO VEIANO e CASTELFRANCO IN MISCANO** con inizio a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione via PEC del presente atto;
- 2) che durante tale sospensione si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - i. **l'azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
  - ii. **il volume massimo di reflui** che è possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto **non deve superare 5 metri cubi a ettaro** (inferiore al 10% del deficit idrico dei suoli alla data del 1° febbraio u.s. ), e comunque con **apporti di azoto che non superiori a 60 kg di azoto a ettaro** come desumibile dalla comunicazione di cui al precedente punto i), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all'anno distribuibile in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
  - iii. **interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica**, di cui al punto i), **con presenza di colture cerealicole e/o foraggiere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20- 30 giorni, alla semina** e tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d'azione;
  - iv. siano puntualmente registrati nell'apposito "Registro delle operazioni colturali";
  - v. siano **sospesi in caso di precipitazioni meteoriche** sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
  - vi. siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i. e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;
  - vii. il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale, abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui alla Disciplina regionale;
- 3) di ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 ("Campania Casa di Vetro") e di inviare il presente provvedimento ai Comuni di Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti, Pago Veiano e Castelfranco in Miscano, all'Assessore all'Agricoltura, alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e dell'Ecosistema (50.06.00), alla Segreteria della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza, (40.03.03), al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali e al Comando Provinciale di Benevento dei Carabinieri forestali, alla U.O.D. tematica di Benevento (50.07.23), all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (ARPAC); al Ministero per la Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

DELLA VALLE